

A cura di Serena Pastore e Paolo Iaccarino

# Publicità aiuti e sovvenzioni entro il 31.12

Categoria: Agevolazioni  
Sottocategoria: Imprese

L'articolo 11-sexiesdecies del DL n. 52/2021 dispone che per il solo anno 2021 il termine di decorrenza delle sanzioni correlate all'inosservanza degli obblighi di cui al comma 125-bis è prorogato al 1° gennaio 2022. Pertanto, i soggetti interessati, per evitare l'applicazione delle sanzioni, entro il 31 dicembre p.v. dovranno adempiere gli obblighi pubblicitari sugli aiuti e/o le sovvenzioni ricevute in nota integrativa o sui propri siti internet.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Obbligo informativo: chiarimenti</b> .....	3
<b>Regime sanzionatorio</b> .....	5
<b>Riferimenti normativi</b> .....	6


**Premessa**

L'articolo 125-bis della Legge n.124/2017 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 c.c., e redigono il bilancio in forma ordinaria, devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.



**ATTENZIONE!** - Nel caso in cui il bilancio sia pubblicato entro il maggior termine di 180 giorni (art. 2364 c.c.) anche la pubblicazione potrà essere differita. Per i soggetti il cui esercizio non coincida con l'anno solare è preferibile dare rilevanza all'anno solare piuttosto che all'esercizio amministrativo e, quindi, includere nella nota integrativa i contributi ricevuti nell'anno solare precedente rispetto a quello in cui l'esercizio amministrativo si chiude (es. esercizio amministrativo chiude al 30/09/2021, includere le sovvenzioni relative al periodo 01/01/2020 - 31/12/2020).

Adempimento diverso nella forma, ma non nel contenuto, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa i quali sono chiamati ad assolvere al medesimo obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Per questi ultimi, almeno secondo il tenore letterale della norma, non è infatti possibile utilizzare la nota integrativa per assolvere all'obbligo pubblicitario, anche se la stessa è redatta ai fini del bilancio di esercizio.



Secondo l'informativa del CNDCEC del mese di marzo 2019 anche le micro-imprese di cui all'articolo 2425-ter c.c. e quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata dovrebbero, in via prudenziale, assolvere all'adempimento pubblicitario riportando le informazioni richieste in calce allo stato patrimoniale ovvero nel contenuto della nota integrativa.



**NOTA BENE** - Per il solo anno 2021, l'articolo 11-sexiesdecies del DL n. 52/2021 ha prorogato il termine di decorrenza delle sanzioni correlate all'inosservanza dei predetti obblighi al 1° gennaio 2022. Questo significa che per l'anno 2021 l'adempimento è tuttora vigente. La norma si estrinseca, piuttosto, in un periodo di moratoria delle sole sanzioni, che torneranno ad essere applicabili dal 2022 nel caso in cui l'inadempimento dovesse protrarsi.

Pertanto, i soggetti interessati, per evitare l'applicazione delle sanzioni, entro il 31 dicembre p.v. dovranno adempiere gli obblighi pubblicitari sugli aiuti e/o le sovvenzioni ricevute in nota integrativa o sui propri siti internet. Secondo il Ministero del Lavoro, per i soggetti che non redigono il bilancio di esercizio in forma ordinaria, l'adempimento pubblicitario potrà essere adempiuto anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagine Facebook dell'impresa (e diremo noi anche del suo professionista, previa l'acquisizione delle opportune autorizzazioni e liberatorie).


### Obbligo informativo: chiarimenti



Con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2019 e la nota congiunta del CNDCEC e Assonime n. 8 del 2019 sono stati esaminati gli aspetti riguardanti l'oggetto degli obblighi informativi, l'arco temporale di riferimento ed i criteri di contabilizzazione.

<b>Soggetti eroganti</b>	<b>PA<sup>1</sup></b>	tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
	<b>soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ enti pubblici economici e ordini professionali;</li> <li>→ società a controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175/2016, escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto e le loro partecipate salvo che queste siano controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni non per il tramite della società quotata;</li> </ul>

<sup>1</sup> Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

<sup>2</sup> Limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse la disciplina si applica in quanto compatibile anche alle società in partecipazione pubblica non di controllo, come definite nel decreto legislativo n. 175/2016 e alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, laddove questi soggetti esercitino funzioni amministrative oppure attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

		→ associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro finanziati in modo maggioritario per almeno due esercizi su tre da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
<b>Soggetti obbligati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 c.c.;</li> <li>✓ soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c.;</li> <li>✓ associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri.</li> </ul>	
<b>Oggetto dell'obbligo</b>	<p>informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, "non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nonché dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 nell'esercizio finanziario precedente.</p> <p>Costituiscono, quindi, oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico.</p> <p> <b>INFORMA</b> - L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali, come nel caso di un rapporto di <u>comodato di un bene mobile o immobile</u>.</p>	
<b>Esclusioni</b>	<p>Sono esclusi dalla disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Sono tipici esempi di questa categoria i contributi a fondo perduto erogati dall'Amministrazione Finanziaria a causa del Covid-19 e i crediti di imposta relativi al comparto Transizione 4.0;</li> <li>* le attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta. Alla presente fattispecie possono essere ricondotte le tariffe omnicomprendenti e quelle incentivanti erogate dal GSE, comunque riconducibili al novero delle prestazioni eseguite sulla base di un obbligo contrattuale;</li> <li>* la retribuzione per un incarico ricevuto;</li> <li>* le retribuzioni che sono dovute a titolo di risarcimento.</li> </ul> <p>Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza prevista dal sito internet istituzionale, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, <u>sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari</u> di cui al comma 125-bis a condizione, tuttavia, <u>che venga dichiarata l'esistenza dei predetti aiuti nella</u></p>	

	<p><u>nota integrativa del bilancio</u> oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, <u>sul proprio sito internet</u> o, in mancanza, <u>sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza</u>.</p>
<b>Periodo di riferimento</b>	<p>andranno pubblicate le somme effettivamente erogate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre.</p> <p>La rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il <u>criterio per cassa</u>.</p> <p> <b>NOTA BENE</b> - Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.</p>
<b>Limite di valore</b>	<p>se l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario è inferiore, nel periodo considerato, al valore di € 10.000 non vi è obbligo di pubblicazione.</p> <p> <b>NOTA BENE</b> - il limite va inteso in senso cumulativo, e quindi al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Ne consegue che l'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti è pari o superiore ad € 10.000 con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000.</p>
<b>Informazioni da pubblicare</b>	<p>preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;</li> <li>→ denominazione del soggetto erogante;</li> <li>→ somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);</li> <li>→ data di incasso;</li> <li>→ causale.</li> </ul>

### Regime sanzionatorio

L'inosservanza degli obblighi pubblicitari comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione accessoria consistente nella restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

Come già accennato, entro questo termine, per evitare la sanzione amministrativa, è necessario procedere secondo le indicazioni dell'articolo 1, comma 125-bis, utilizzando il canale specificatamente previsto in ragione del proprio regime di rappresentazione contabile.



**RICORDA** - Solo coloro che redigono il bilancio ordinario possono adempiere in nota integrativa. Per tutti gli altri vale il sito internet.

#### Riferimenti normativi

- [Articolo 11-sexiesdecies DL n. 52/2021;](#)
- [Legge n.124/2017;](#)
- [Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2019;](#)
- nota congiunta del CNDCEC e Assonime n. 8 del 2019;
- [CNDCEC - Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati – marzo 2019.](#)